COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.12.2006
COM(2006) 777 definitivo

2006/0259 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre approvare mediante un secondo protocollo aggiuntivo l'accesso della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra l'UE e il Messico. Il medesimo articolo prevede una procedura speciale, secondo la quale il protocollo deve essere concluso dal Consiglio, mediante deliberazione all'unanimità per conto degli Stati membri, e dal paese terzo interessato. Questa procedura non incide sulle competenze proprie della Comunità.

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare tale protocollo con il Messico. I negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente per la Commissione.

Sono qui allegate due proposte, riguardanti rispettivamente 1) la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del secondo protocollo aggiuntivo, 2) la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo.

Il testo del protocollo è qui allegato. I suoi elementi più importanti prevedono l'accesso della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'accordo tra l'UE e il Messico e l'introduzione delle nuove lingue ufficiale dell'UE.

Si rammenta che l'area di libero scambio UE-Messico è stata istituita mediante decisioni successive del Consiglio congiunto UE-Messico. Di conseguenza, anche i necessari adeguamenti delle disposizioni commerciali saranno effettuati mediante decisioni successive del Consiglio congiunto UE-Messico e non figurano quindi nel testo del nuovo protocollo.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare le proposte di decisione del Consiglio, qui allegate, relative alla firma e applicazione provvisoria e alla conclusione del protocollo aggiuntivo.

Il Parlamento europeo dovrà esprimere il proprio parere riguardo a tale protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio, in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Messico un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) Tali negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente per la Commissione.

(3) Il testo del secondo protocollo aggiuntivo prevede la sua applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

(4) Con riserva della sua eventuale conclusione ad una data successiva, si deve firmare, in nome della Comunità, il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a dare facoltà ad una o più persone a sua scelta di firmare, in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il secondo protocollo

aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo, con riserva della sua entrata in vigore ad una data successiva.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2006/0259 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, è stato firmato in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri in data .

(2) Si deve approvare il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo unico

Il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è approvato in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso indicati come "gli Stati membri della Comunità europea",

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso indicata come "la Comunità"

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

in appresso indicati come "il Messico",

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

in appresso indicati come "i nuovi Stati membri",

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in appresso indicato come "l'accordo", è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il (primo) protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 ed a Bruxelles il 29 aprile 2004;

CONSIDERANDO che il trattato riguardante l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso indicato come "il trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, a norma del trattato di adesione e in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, l'accesso dei nuovi Stati membri all'accordo deve essere formalizzata mediante la conclusione di un protocollo di tale accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 55 dell'accordo, "Ai fini del presente accordo, per 'Parti' si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi

Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico";

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, "Il presente accordo, si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati uniti del Messico";

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 59 dell'accordo, "Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede";

CONSIDERANDO il (primo) protocollo aggiuntivo tiene conto dell'adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che la Comunità europea, tenuto conto della data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, dovrà eventualmente applicare le disposizioni del presente protocollo prima del compimento di tutte le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore;

CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo consente la sua applicazione provvisoria da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri prima del compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania divengono Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra.

Articolo 2

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità europea trasmetterà agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua bulgara e romena dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche faranno fede alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finnica, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità europea, dal Consiglio dell'Unione europea in nome degli Stati membri e dagli Stati uniti del Messico secondo le rispettive procedure.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto compimento delle procedure necessarie a tale scopo.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le Parti concordano che, in attesa del compimento delle procedure interne della Comunità europea e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo per il periodo massimo di 12 mesi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno notificato il compimento delle loro procedure necessarie a tale scopo e alla quale il Messico ha notificato il compimento delle proprie procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.

4. Le notifiche vanno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che è depositario dell'accordo.

Fatto a _____, il _____ dell'anno 2006 ed

a _____, il _____ dell'anno 2006.

Per la Comunità europea,	Per il Mexico,
Nome, cognome, qualifica	Nome, cognome, qualifica